

## **TI\_GERICHTE 52.2000.300 vom 25. April 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-04-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.300](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.300)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.300 du 25 avril 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.300 del 25 aprile 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

LALPS e 46 cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). Ai fini del giudizio non è infatti necessario raccogliere la testimonianza del marito della ricorrente, volta ad accertare la ripresa della vita in comune dei coniugi \_\_\_\_\_. 2. 2.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS prima frase, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge. 2.2. Per analogia con quanto disposto nell'ambito dei matrimoni tra un coniuge svizzero ed uno straniero (art. 7 LDDS), questo diritto non sussiste se il matrimonio è di natura fittizia. Il quesito di sapere se le nozze sono state celebrate per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di seri indizi. E' considerato tale il fatto che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la breve durata della relazione prematrimoniale, nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale. Che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime non è di decisivo rilievo per confutare l'esistenza di un matrimonio fittizio, tale comportamento potendo essere stato adottato all'unico scopo di trarre in inganno le autorità (DTF 122 II 295). 2.3. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a. ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (DTF 121 II 97 consid. 4). 3. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Consiglio di Stato non ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto nell'invocare il vincolo coniugale, bensì sul fatto che vi erano diversi indizi di matrimonio fittizio. 3.1. Interrogato il 28 febbraio 2000 dalla Polizia cantonale sul suo matrimonio contratto con la ricorrente, \_\_\_\_\_ ha - tra l'altro - dichiarato: "Nel 1998 avevo modo di conoscere la signorina \_\_\_\_\_. Tra di noi si instaurava un rapporto di amicizia. L'ho conosciuta a \_\_\_\_\_ presso il night club \_\_\_\_\_. La ragazza lavorava quale ballerina.

Beninteso che con lei non ho mai avuto rapporti sessuali. Parlando si usciva sul discorso del matrimonio. Ed infatti nel mese di novembre del 1999 abbiamo contratto matrimonio. Ci siano sposati solo in civile presso il comune di \_\_\_\_\_. Sottolineo nuovamente che anche dopo il matrimonio non abbiamo avuto rapporti sessuali. Lei ha sempre vissuto a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, mentre io a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_. D1: Mi sa spiegare lo scopo del vostro matrimonio? R1: A mio modo di vedere le cose, non c'era alcun motivo valido. D2: Perché si è assunto un compito così gravoso quale il matrimonio, senza un motivo valido? R2: Non mi sono reso conto di quello che facevo. Però faccio notare che avevamo adottato il regime della separazione dei beni. D3: Dalla signora \_\_\_\_\_ ha ricevuto denaro affinché lei la sposasse? R3: Era stato pattuito che a seguito del matrimonio io ricevevo frs. 10'000.-. Sino ad oggi ho ricevuto frs. 6'000.-. Presso un avvocato, del quale non so fornire le generalità, è stato firmato un contratto, del quale io non ho copia. Mi aveva pure precisato che voleva sposarsi unicamente per ottenere il permesso C. All'ottenimento di questo avremmo divorziato.(...). D5: Cosa paga di affitto? R5: Pago fr. 250.- per una camera. (...) D7: Le richiedo, perché lei ha accettato di contrarre matrimonio con la \_\_\_\_\_? R7: Ero in un momento di difficoltà economiche e pertanto ho accettato di contrarre matrimonio, previo il versamento della somma di frs. 10'000.-. (...) D9: Da quanto tempo non sente la \_\_\_\_\_? R9: Da circa un mese.(...). D11: In pratica lei in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ aveva un domicilio fittizio? R11: Esatto. L'avevo unicamente per simulare l'unione coniugale". In sostanza, \_\_\_\_\_ ha affermato di aver contratto un matrimonio prezzolato con \_\_\_\_\_ allo scopo di permettere a quest'ultima di ottenere, cinque anni dopo le nozze, un permesso di domicilio in Svizzera. Egli ha anche dichiarato di vivere altrove e di aver simulato l'unione coniugale notificandosi presso la moglie. Il marito della ricorrente ha pure indicato per ben due volte che l'abitazione coniugale era a \_\_\_\_\_, mentre in realtà era situata a \_\_\_\_\_. Dal canto suo, l'insorgente ha indicato che \_\_\_\_\_ aveva un monolocale a \_\_\_\_\_, ma non ha saputo essere più precisa (verbale d'interrogatorio 29 febbraio 2000 di \_\_\_\_\_, ad R2 pag. 1). Alla luce di queste risultanze, se ne deduce che l'insorgente ha contratto matrimonio allo scopo di ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera, eludendo in tal modo le disposizioni sulla dimora e il domicilio degli stranieri. 3.2. Queste conclusioni sono state confermate anche dagli accertamenti svolti dalle polizie comunali di \_\_\_\_\_, dai quali risulta l'assenza di \_\_\_\_\_ dal domicilio coniugale almeno a partire dal gennaio 2000; il predetto si limitava di tanto in tanto a rendere visita all'insorgente (v. rapporti informativi 26 marzo e 28 settembre 2000). Vi sono poi altri indizi. I coniugi \_\_\_\_\_ si erano conosciuti in un locale notturno, dove \_\_\_\_\_ lavorava, ed avevano successivamente presentato una promessa nuziale poco prima della scadenza del periodo di tre mesi che la polizia degli stranieri aveva concesso all'insorgente per poter nuovamente lavorare in Svizzera. 3.3. Gli argomenti addotti dalla ricorrente non permettono di mutare il giudizio. E' vero che il Governo non ha preso in considerazione la dichiarazione sottoscritta dagli asseriti inquilini dello stabile di via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, prodotta dall'insorgente allo scopo di rendere verosimile che essa viveva insieme con il marito a partire dalle nozze (doc. D). Tale scritto - versato agli atti ben sei mesi dopo l'inoltro del ricorso - non dimostra tuttavia in alcun modo che tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sussista una vera e propria relazione sentimentale. Certo è, invece, che nel ricorso inoltrato in quella sede l'insorgente aveva ammesso di vivere separata dal marito. La - saltuaria - presenza di \_\_\_\_\_ presso l'abitazione coniugale dopo il provvedimento adottato dal dipartimento appare piuttosto escogitata per puri fini di causa. Va infine osservato che la ricorrente ha ottenuto

un permesso di dimora per poter vivere con il marito nel nostro Paese e non per altri motivi. Il fatto che, in questo ambito, essa fosse stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora. 4. La ricorrente non potrebbe invocare nemmeno la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, la straniera deve dimostrare che tra lei e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento della natura fittizia del vincolo matrimoniale, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto tra i coniugi \_\_\_\_\_. 5. Sulla scorta di quanto precede, ritenuto pure che la ricorrente non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Bulgaria, dove è nata ed è cresciuta, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 12, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto. §. Di conseguenza \_\_\_\_\_, cittadina bulgara, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 5 giugno 2001 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.